



COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO
(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 30.03.2021

OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni - canone “mercati”. Approvazione tariffe - anno 2021.-

L'anno Duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19,37 nella struttura sita in Via Circonvallazione, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
1)- PILUSO	Luciano	- Sindaco-Presidente	X	
2)- PINNELLA	Maurizio	- Assessore	X	
3)- VECCI	Loretta	- Assessore	X	
			3	=

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale a Dott. Pasquale De Falco.-

Presiede il Rag. Piluso Luciano nella sua qualità di SINDACO -

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Premesso che sono stati richiesti sulla proposta della presente deliberazione i pareri ai sensi l'art.49 Comma 1 del D.Lgs.267/2000.

CONTABILE	TECNICO
Si esprime, sulla regolarità contabile Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addì	si esprime, sulla regolarità tecnica Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addì
IL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE

La Giunta Comunale adotta la Segue deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai Comuni e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "**Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RITENUTO necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO INOLTRE ATTO che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai canoni che sono sostituiti dal presente canone;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3

del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia,

1) Di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe, di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il quadro tariffario.

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

TARIFFA STANDARD	
TARIFFA ANNUALE	€. 30,00
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	€. 0,60
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	€. 1,50

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 ab	70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 ab	60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 ab	50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 ab	40,00
Comuni fino a 10.000 ab	30,00

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 ab	2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 ab	1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 ab	1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 ab	0,70
Comuni fino a 10.000 ab	0,60

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	Euro 1,00

TARIFFE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ED AFFISSIONI CANONE UNICO

Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 % per cento rispetto alla 1a.

Pubblicità ordinaria zona categoria 1	
Insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, altri mezzi fino a mq. 5,5	€. 15,00
Per una superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5	€. 22,50
Per una superficie superiore a mq. 8,5	€. 30,00
qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa le tariffe sono maggiorate del	100%

Pubblicità effettuata con autoveicoli zona categoria 1	
Per proprio conto di uso pubblico o privato	€. 15,00
Per una superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5	€. 22,50
Per una superficie superiore a mq. 8,5	€. 30,00

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi zona categoria 1	
insegne, pannelli o altre strutture caratterizzate dall'impiego di diodi, lampade	€. 64,00
per pubblicità di durata non superiore a tre mesi	€. 6,00

pubblicità varia zona categoria 1	
effettuata con striscioni o mezzi simili per ogni periodo di quindici giorni	€. 1,50
effettuata mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini o altro materiale, per ogni persona	€. 4,00

esposizioni pubblicitarie – pubbliche affissioni zona categoria 1	
Affissioni manifesti 70 x 100 (per n. dieci giorni)	€. 0,30
Maggiorazione per urgenze	€. 30,00

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 % per cento rispetto alla 1a.

OCCUPAZIONI ANNUALI		
DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFF.APPL.
ZONA CATEGORIA 1	€. 30,00	1,000
ZONA CATEGORIA 2	€. 24,00	1,000

OCCUPAZIONI GIORNALIERE		
DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFF.APPL.
ZONA CATEGORIA 1	€. 0,72	1,200
ZONA CATEGORIA 2	€. 0,58	1,200

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFF.APPL.
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	€. 1,50	1,000

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri

Per il canone relativo ai passi carrabili la tariffa standard è ridotta della metà e può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a venti annualità.

Per il canone relativo all'attività edilizia la tariffa standard è ridotta della metà.

TARIFFE OCCUPAZIONE CANONE UNICO MERCATI E FIERE

Tariffe canone unico mercato del sabato e fiere	Tariffa spuntisti
Zona categoria 1 (comprensiva dei prelievi sui rifiuti)	0,75

Le tariffe sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Piluso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale De Falco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.schiavidiabruzzo.ch.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza municipale, li 20.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Fabiana Cirulli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 30.03.2021

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000);

Li, 20.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale De Falco

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì, 20.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale De Falco
